

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 193 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio PUTAGGIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PUTAGGIO, allenatore di base all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Dolce Onorio Folgore, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, al C.U. n. 1, punto 14, s.s.19-20 LND del 1.7.2019, agli artt. 91 e 94 delle NOIF, per avere, in data 26.8.2019, sottoscritto un accordo economico con la società ASD Dolce Onorio Folgore per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Promozione (C.R. Sicilia), concordando ed indicando un massimale di Euro 9.900,00, superando in tal modo il massimale previsto per il premio di tesseramento in favore degli allenatori di società militanti nel campionato di Promozione s.s. 19-20 dal Consiglio Direttivo della L.N.D. fissato in euro 8.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PUTAGGIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Antonio PUTAGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina